

## **4.2 Costi non ammissibili**

Non sono ritenute ammissibili le spese per:

– interventi di ordinaria manutenzione come definiti, per quanto applicabili dalla L.P. 4/08/2015, n. 15 - Legge Provinciale per il governo del territorio;

– interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, asta e portairrigatore e irrigatori);

– impianti irrigui, quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.);

– interventi volti a sostenere la realizzazione di impianti e infrastrutture a finalità idroelettrica;

– semplici investimenti di sostituzione.